

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	31i
del:	2020-03-10
autore:	Andrea Tinti

Ai soggetti passivi Iva che hanno a che fare con dichiarazioni d'intento

Iva: comunicazione elettronica della dichiarazione d'intento - nuovo modello obbligatorio dal 27.4.2020

Come è noto¹ gli imprenditori ed i lavoratori autonomi per i quali più del 10% del loro volume d'affari è rappresentato da cessioni all'esportazione o da cessioni intracomunitarie o da particolari prestazioni di servizi possono acquistare in sospensione d'imposta².

Con riferimento alle **modalità** di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento e gli adempimenti a cui sono tenuti gli "esportatori abituali" e i loro fornitori di beni e servizi a partire **dal 1.1.2020** sono state introdotte le seguenti **semplificazioni**³:

- il cessionario o committente avente lo status di **esportatore abituale** deve esclusivamente predisporre le dichiarazioni d'intento ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento;
- il **fornitore** dell'esportatore abituale deve esclusivamente riscontrare dal **proprio Cassetto fiscale** l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e indicare nelle fatture emesse⁴ **gli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa. Consigliamo quindi a tutti i clienti che non hanno ancora accesso diretto al canale dell'ufficio delle imposte (fisconline/Entratel) di richiederne uno. Il nostro Studio resta naturalmente a Vs. disposizione.⁵

Non sussistono ulteriori obblighi per il fornitore e l'esportatore abituale.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate⁶ con notevole ritardo

- ha approvato il **nuovo mod. DI** e le relative istruzioni: in particolare è stato eliminato nel Frontespizio il riquadro riservato all'indicazione del numero progressivo/anno assegnato alla dichiarazione d'intento);
- ha disposto che il nuovo modello **va utilizzato a partire dal 2.3.2020**. Resta fermo

1 Vedasi nostra circolare n. 104 del 23.12.2019

2 Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972

3 L'art. 12-septies del DL 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita") che è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58

4 In regime di non imponibilità ex. art. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/19729

5 Vedasi nostra circolare 19i del 05.02.2020

6 Con il Provvedimento n. 96911 del 27.2.2020

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

che il precedente modello **può essere utilizzato fino al 27.4.2020**⁷.

1 Disciplina

La procedura prevede che siano gli “esportatori abituali” a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le lettere di intento (direttamente o tramite un proprio incaricato⁸).

1.1 Obblighi per gli “esportatori abituali”

Gli “esportatori abituali” che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva devono predisporre e **trasmettere telematicamente** la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

A partire dal 1.1.2020 di fatto l'esportatore abituale sarà comunque "costretto" ad avvisare il proprio fornitore circa l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

1.2 Obblighi per i fornitori

I loro oneri si esauriscono:

- nel riscontrare dal **proprio Cassetto fiscale** l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte di uno dei suoi clienti;
- nell’indicare nelle **fatture emesse** all’esportatore abituale **gli estremi del protocollo** di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento (il numero deve essere riportato per intero comprensivo anche delle cifre che indicano il progressivo).

Oltre a ciò va indicato in fattura anche il regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72; inoltre si applica la marca da bollo in vigore al momento dell’emissione (attualmente marca da bollo da euro 2,00) in caso di importo di fattura con importo superiore ad euro 77,47.

Importazioni: Gli estremi del protocollo di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento devono essere indicati **dall’importatore nella dichiarazione doganale**. Al fine di verificare tali informazioni l’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione della Dogana la banca dati delle dichiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’esportatore abituale è dispensato dalla consegna cartacea in Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relative ricevute di presentazione.

Nota: In assenza di presenza nel proprio cassetto fiscale presso l’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento dell’esportatore abituale il fornitore non può procedere all’effettuazione dell’operazione in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/72. Il rischio infatti, in caso di frode messa in campo dal cessionario, è che il fornitore sia, per l’Amministrazione finanziaria, il soggetto più semplice (e solvibile) da individuare e a cui richiedere il pagamento dell’Iva non applicata e delle relative sanzioni. E questo anche se egli sia all’oscuro dell’intento fraudolento del cessionario.

In base alla giurisprudenza nazionale, il cammino per dimostrare la buona fede del fornitore appare irto di ostacoli in quanto, per non dover corrispondere l’Iva (mai ricevuta), egli deve non solo dimostrare di non aver fatto parte della frode, ma anche di aver espletato una serie di controlli nei confronti del cliente secondo criteri di “normale diligenza”, non previsti e

⁷ 60° giorno successivo alla pubblicazione del citato Provvedimento (vedi nota 5)

⁸ I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione

disciplinati da alcuna norma.

A parziale aiuto dei contribuenti in buona fede è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁹ la quale, pur affermando i principi della diligenza e dell'accortezza, ha stabilito che l'applicazione dei medesimi non può portare all'istituzione di un sistema di "responsabilità oggettiva" nei riguardi del soggetto che, inconsapevolmente ha partecipato ad un illecito.

Alla luce di tutto questo, di certo l'operatore accorto deve attivarsi per assumere informazioni al fine di sincerarsi dell'affidabilità del cliente che ha di fronte. E' chiaro che il fornitore ha una visione limitata della realtà economica del proprio cliente e non ha i mezzi investigativi in grado di appurare la sussistenza del requisito di esportatore abituale come li ha o li avrebbe, invece, il Fisco.

Ma può reperire la visura camerale dell'azienda cliente nonché i bilanci depositati dalla stessa in caso di società di capitali.

Dalla visura camerale, infatti, è possibile verificare l'anno di costituzione della società cliente, la consistenza patrimoniale della stessa (capitale sociale), il codice attività, la presenza di sedi e depositi e, ove aggiornato, il numero degli addetti. Questi elementi potranno costituire la prova circa l'esistenza di una struttura aziendale e la coerenza della stessa all'attività svolta. Inoltre, si potranno verificare i nominativi dei soggetti a cui sono demandati i poteri gestori e i soci della stessa.

Dai bilanci depositati è possibile accertare la consistenza dell'attività svolta.

Secondo alcuni, in considerazione del fatto che lo status di esportatore viene acquisito in base alle esportazioni effettuate nell'anno precedente rispetto al totale del volume d'affari conseguito (rapporto maggiore del 10%), il fornitore potrebbe richiedere informazioni circa il relativo dato inserito nella dichiarazione Iva (quadro VC) e la ricevuta di presentazione della dichiarazione Iva. Tuttavia, si tratta di una richiesta che il cliente potrebbe legittimamente disattendere.

2 Modello

Le disposizioni¹⁰ attualmente in vigore prevedono:

- il modello "Mod. DI"¹¹ con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello così approvato si compone di tre parti:

- frontespizio;
- quadro A, contenente l'attestazione del plafond utilizzato;
- impegno alla trasmissione telematica del modello.

Come accennato nell'introduzione è stato aggiornato il mod. DI **eliminando nel Frontespizio il riquadro riservato al numero progressivo** assegnato alla dichiarazione d'intento. La struttura del "nuovo" mod. DI non ha subito modifiche.

2.1 Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene:

- i dati anagrafici dell'"esportatore abituale" (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita Iva);
- i recapiti (telefono e posta elettronica) del dichiarante;

⁹ Causa C-624/15, Litdana

¹⁰ Aggiornate con Provvedimento del 27.2.2020

¹¹ Vedasi <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-27-febbraio-2020-dichiarazioni-d-intento>

- lo spazio riservato all'eventuale indicazione che si tratta di dichiarazione integrativa;
- la dichiarazione di intento vera e propria, laddove non c'è più la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento;
- il destinatario della dichiarazione, ossia la Dogana o il fornitore; in quest'ultimo caso devono essere indicati i dati anagrafici del ricevente (cognome e nome, codice fiscale e partita Iva);
- la firma del dichiarante.

2.2 Quadro A

Nel quadro A del modello di dichiarazione di intento sono indicati:

- il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) utilizzato (campo A1);
- le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, laddove la dichiarazione annuale Iva non sia ancora stata presentata (campo A2).

Nel dettaglio, nel campo A2, se alla data di consegna o invio della dichiarazione di intento:

- la dichiarazione annuale Iva è già stata presentata, deve essere barrata la casella 1;
- la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, è necessario indicare:
 - quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5);
 - la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

2.3 Impegno alla trasmissione telematica

In tale sezione devono essere riportati il codice fiscale dell'intermediario abilitato per la trasmissione, la data dell'impegno e la firma dell'intermediario.

3 Trasmissione telematica

Il modello di dichiarazione di intento deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate; L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione di intento, simultaneamente provvede ad emettere apposita ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate può essere effettuata:

- direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
- mediante un intermediario abilitato.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito Internet, uno specifico software (denominato "IVI15") mediante il quale si può compilare telematicamente la dichiarazione di intento¹².

3.1 Dichiarazione integrativa

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questo caso si barra la casella "Integrativa" e si indica il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

4 Sanzioni

4.1 Violazioni del fornitore

Dal 1.1.2020 al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA

¹² Vedasi <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazioni-di-intento/sw-compilazione-dichintento-nuova>

ex. Art. 8, c. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, senza aver prima riscontrato nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro)¹³.

4.2 Violazioni dell'“esportatore abituale”

E' punito con la sanzione dal 100% al 200%¹⁴ dell'imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell'imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

In tal caso, come detto in precedenza, della sanzione nonché dell'imposta dovrebbe rispondere solo il cessionario, in quanto non dovrebbe essere onere del cedente verificare l'attendibilità della dichiarazione d'intenti, nonché la sua veridicità. In pratica così non è.

L'ambito applicativo della sanzione è assai vasto, posto che concerne ogni caso di dichiarazione d'intento rilasciata al di fuori delle condizioni di legge, quale ad esempio la mancanza dello status di “esportatore abituale” e tutte le ipotesi di splafonamento.

5 Fatturazione elettronica

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere ai fini Iva oltre il codice N3¹⁵ gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento¹⁶. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio il campo “Causale”¹⁷.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.

5.1 Consigli per i fornitori

La semplificazione introdotta dalle nuove norme di fatto purtroppo è più una semplificazione per l'Agenzia delle Entrate e non per i fornitori, che dal 2 marzo 2020 in poi dovranno consultare (o far consultare da un intermediario autorizzato) il **proprio cassetto fiscale** prima di emettere una fattura a un cliente. Si ritiene quindi utile per i fornitori richiedere ai propri clienti una copia della dichiarazione d'intento hanno inviato all'Agenzia e della relativa ricevuta di trasmissione, al fine di essere informati dell'avvenuto invio (tale informazione potrebbe essere “anticipata” anche nell'ordine di acquisto).

In caso di emissione della fattura erroneamente con IVA, per non aver visto la lettera d'intento ricevuta sul proprio **cassetto fiscale** (attenzione non nella propria e-mail o pec), è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e rimettere una nuova fattura senza IVA. In alternativa è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola IVA. Invece, se il cliente è d'accordo, la fattura può rimanere con IVA, in quanto si tratta di un comportamento non sanzionabile¹⁸. Ma se il cliente non è d'accordo il fornitore è obbligato a risolvere il problema mediante la nota di accredito e nuova fattura senza IVA.

13 Art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. n. 471/97 nella nuova versione come modificato dall'art. 12-septies, comma 4, D.L. n. 34/2019.

14 Art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 471/97

15 N3.5 dal 1.10.2020 (o dal 4.5.2020 facoltativamente) in seguito all'introduzione con provvedimento dell'Ag. delle Entrate del 28.2.2020 delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

16 gli estremi del protocollo di ricezione sono contenuti nell'avviso di ricevimento trasmesso all'esportatore abituale dall'Agenzia delle entrate in seguito alla trasmissione alla stessa da parte dell'esportatore abituale della dichiarazione di intento

17 Vedasi *Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica* rilasciate dall'Agenzia delle Entrate

18 risposta Agenzia Entrate 11.7.2018, N. 954-6/2018

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style with some overlapping letters.

Allegato

“Mod. DI” (nuova versione)

